



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 5/2022 R.G. C.P.

DECRETO

ex art. 161 c. VI l. fall.

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice relatore-estensore

letto il ricorso *ex art.* 160 e 161 c. VI l.f. con cui la società **SALUMIFICIO BRESSANI DI BRESSANI LODOVICO & C. S.N.C.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 00104090196), ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda;

ritenuta la competenza territoriale *ex artt.* 9 e 161 l.f.;

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo la ricorrente allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori e comprovato i poteri *ex art.* 152 l.f. in capo all'amministratore unico;

preso atto del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente al deposito del ricorso non risulta già aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.fall. (v. bilanci);

ritenuto che può essere accolta la richiesta di concessione del termine massimo di 120 gg;

ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare **ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati;**

ritenuto pertanto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161 c. VI l.fall., il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

fissa

ex art. 161 c. VI l.fall. termine di giorni 120 gg decorrenti dalla data di deposito del ricorso in cancelleria per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi II e III dell'art. 161 l.f.;

pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo ex art. 161 comma VIII l.fall., quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

pone

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione ex art. 163 l.fall. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

nomina

il commissario giudiziale nella persona del dott. Alberto Alquati, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

Si comunichi alla ricorrente, al P.M, al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Cremona, 14/07/2022

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis